

**QUESITI DI ORDINE GENERALE .....2**

**AMBITO 3 - Sviluppo dei talenti**

SEZIONE VII - Borsa per il sostegno a progetti internazionali di ricerca e residenza rivolta ad artisti, curatori e altri professionisti dell'arte visiva .....9

**AMBITO 2 - Promozione internazionale di artisti, curatori e critici**

Sezione II - *Contributo per la produzione di una mostra monografica presso un'istituzione culturale straniera* .....12

Sezione IV - Contributo per la partecipazione di un curatore o critico a una manifestazione internazionale periodica, a una mostra monografica o collettiva presso *un'istituzione culturale straniera*.....13

Sezione V - Contributo per una produzione editoriale internazionale.....14

**AMBITO 1 - Committenza internazionale e acquisizione di opere d'arte**

Sezione I - *Contributo per la produzione e/o l'acquisizione di nuove opere con relativa promozione internazionale* .....15

## QUESITI DI ORDINE GENERALE

**1. I progetti possono iniziare prima dell'eventuale assegnazione del finanziamento e/o concludersi dopo la scadenza del progetto?**

I progetti devono essere realizzati non prima del 30 giugno 2024 e comunque a partire dall'accettazione del finanziamento (quindi dopo la pubblicazione dei risultati) e concludersi entro il calendario indicato all'art. 7 del bando. Non sono, in ogni caso, ammissibili progetti iniziati prima dell'accettazione del finanziamento.

**2. È possibile accedere al Portale Bandi della DGCC con lo SPID di un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'ente proponente (singolo o capofila)?**

Lo SPID è lo strumento che serve per accedere al Portale Bandi e registrare l'ente che partecipa alla selezione come singolo o capofila, e gestire la candidatura, fermo restando che il responsabile della candidatura è colui che firma la domanda di ammissione, vale a dire del legale rappresentante del proponente singolo o capofila. Se l'accesso al portale avviene con uno SPID diverso da quello del legale rappresentante, quest'ultimo rimane comunque responsabile di ogni azione connessa con la compilazione e la gestione della domanda.

**3. All'interno della domanda di ammissione a finanziamento, se non si è in possesso di una PEC è possibile in alternativa fornire l'indirizzo PEC di un'altra persona? La PEC è obbligatoria per i soggetti proponenti stranieri?**

La PEC è uno strumento necessario per le comunicazioni formali e ufficiali tra enti, cittadino e Pubblica Amministrazione e deve essere esclusivamente personale (per l'Ambito 3) o dell'istituzione (per gli Ambiti 1 e 2). La PEC è obbligatoria solo per i proponenti italiani. Per gli enti stranieri è sufficiente l'e-mail istituzionale dell'ente proponente.

**4. Le cooperative mutualistiche, che richiamano esplicitamente nei loro statuti le disposizioni dell'art. 2514 c.c., sono considerabili enti senza scopo di lucro? In generale, per quanto riguarda gli enti che possono avere anche nature giuridiche differenti, quali documenti sono richiesti a prova della natura di ente "senza scopo di lucro"?**

Le cooperative mutualistiche, che richiamano esplicitamente nei loro statuti le disposizioni dell'art. 2514 c.c., sono considerabili enti senza scopo. Lo scopo di lucro è il c.d. scopo-fine della società volto a produrre utili (lucro oggettivo) da distribuire ai soci (lucro soggettivo); consiste nell'orientamento al profitto ossia alla differenza positiva tra il valore dei ricavi economici e i costi economici. Il lucro è l'eccedenza positiva dei ricavi al netto dei costi che vengono divisi tra i soci. (riferimento normativo, art. 2247 Codice Civile). Sono quindi da intendersi come società senza scopo di lucro quelle ove non è prevista la ripartizione degli utili tra i soci oppure le c.s. Imprese Sociali di cui al D.Lgs. 155/2006, ovvero le organizzazioni private, ivi comprese le società "che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale". Le organizzazioni, e dunque anche le società, che esercitano un'impresa sociale e vogliono essere considerate tali, non possono avere scopo lucrativo: devono infatti "destinare gli utili e gli avanzi di

*gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio" e non possono distribuire utili e avanzi di gestione in favore dei soci. Per partecipare al bando, a riprova dell'assenza di scopo di lucro, deve essere presentato in allegato alla domanda, in aggiunta alla documentazione già richiesta: Statuto, Atto Costitutivo, accompagnati da una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 nella quale viene riportata e dichiarata la natura non profit.*

**5. Se un'istituzione esistente da molti anni sotto diversa natura giuridica e/o dipendente da altro ente, e da sempre operante nell'ambito dell'arte contemporanea, è diventata ente senza scopo di lucro di diverso tipo e/o autonomo da meno di 24 mesi, può partecipare al bando come soggetto proponente, capofila o partner di progetto?**

È possibile partecipare come soggetto attuatore presentando tutti i documenti che attestino l'attività nell'ambito dell'arte contemporanea anche nella precedente natura giuridica (che non deve comunque avere scopo di lucro, e deve essere sempre legata alla valorizzazione e promozione dell'arte contemporanea), nonché lo statuto attuale dell'ente senza scopo di lucro, e/o la documentazione da cui si evinca il passaggio dalla precedente condizione giuridica e/o l'appartenenza ad altro ente, dunque la continuità nell'attività di promozione e valorizzazione dell'arte contemporanea. Si specifica, in tal senso, che alla domanda di partecipazione vanno allegati: lo statuto e/o altra documentazione ufficiale da cui si evinca in maniera chiara l'eredità delle attività o l'attività ereditata; la documentazione oggettiva (vale a dire atti ufficiali, documenti del precedente ente in relazione all'istituzione e/o alle attività della biennale, eventuali passaggi di consegne formali, etc.) atta a testimoniare l'attività pregressa in altro ente e il passaggio alla nuova associazione, anche di eventuale personale e/o responsabile coinvolto.

**6. Sono ammissibili progetti operanti nell'ambito delle arti performative e strettamente legati ai linguaggi della musica, della drammaturgia contemporanea, del circo, della danza e del teatro fisico?**

Le arti performative rientrano in quelle finanziate dal bando, nei limiti delle competenze della Direzione Generale Creatività Contemporanea, ovvero se rientrano nell'espressione delle arti visive (seppur nella più ampia accezione del termine e aperto alla contaminazione tra i diversi linguaggi) e non dello spettacolo dal vivo (con diretto riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi e allo spettacolo viaggiante) che appartengono alla Direzione Generale Spettacolo.

**7. Sono ammissibili progetti che riguardano cortometraggi, documentari, audiovisivi in genere anche dedicati ad artisti contemporanei o all'arte contemporanea?**

Le opere video rientrano in quelle finanziate dal bando, nei limiti delle competenze della Direzione Generale Creatività Contemporanea, ovvero se rientrano nell'espressione delle arti visive (videoarte e film d'artista) e non del cinema in senso stretto o dell'audiovisivo che appartengono alle competenze della Direzione Generale Cinema e audiovisivo.

**8. Un Istituto Italiano di Cultura all'estero può essere proponente capofila di un progetto?**

Un Istituto Italiano di Cultura può essere capofila se possiede i requisiti richiesti dall'art. 5 del bando. Si rappresenta che ai fini del bando, come stabilito all'art. 3, un Istituto Italiano di Cultura non è considerato ente straniero, ma ente italiano con sede all'estero; pertanto, si

dovranno seguire tutte le indicazioni specifiche previste per gli enti italiani dalle singole sezioni del bando.

**9. L'artista direttamente promosso attraverso il bando può essere anche il legale rappresentante dell'ente proponente?**

Il bando non osta in tal senso, sarà la Commissione a valutare nei meriti l'opportunità di tale aspetto.

**10. Che ruolo ha, più nello specifico, un partner culturale, e quale le sue differenze dal partner di progetto? Riguardo all'attuazione del progetto, vi sono attività non consentite al partner culturale?**

La differenza tra partner di progetto e partner culturale è principalmente nel tipo di coinvolgimento all'interno del progetto. Come esplicitato nell'art. 3 del bando, **il partner culturale** è quel soggetto che si impegna a promuovere culturalmente il progetto e che quindi è coinvolto esclusivamente in attività di promozione impegnandosi, ad esempio, a ospitare eventi e attività culturali a riguardo (esempi pratici: ospita l'artista per il suo progetto di ricerca; ospita l'artista per un talk o un workshop; aiuta nella promozione e comunicazione del progetto; ospita eventi promozionali sempre legati al progetto). Le spese relative ad attività promozionali riguardanti il progetto possono rientrare nel contributo richiesto per il bando ma devono essere direttamente sostenute dal soggetto proponente, o da un partner di progetto. Sempre secondo quanto riporta l'art. 3 del bando, un partner culturale può anche essere co-finanziatore del progetto: in questo caso, oltre allo svolgimento di attività promozionali, eroga un contributo monetario per la realizzazione del progetto. **Il partner di progetto** ha un ruolo progettuale molto più marcato e collabora attivamente alla riuscita del progetto. Inoltre, è autorizzato a sostenere spese ammesse a contributo, seppure in misura minore rispetto al proponente. Può o non può svolgere le stesse azioni di un qualsiasi partner culturale, ma con un ruolo più strutturato e operativo. A titolo esemplificativo, nella Sezione I – Ambito 1, per la promozione di un progetto artistico il partner di progetto, obbligatorio se il proponente capofila ha sede legale in Italia (cfr. Sez. I.1), può agire come l'ente straniero che realizza una mostra. I partner culturali non devono essere confusi con fornitori, sponsor o sponsor tecnici e dunque non possono svolgere attività connesse a questi soggetti (cfr. art. 3). Tra gli esempi pratici di attività non consentite: non sono ammesse mostre o altri eventi in gallerie d'arte commerciali. Altre attività saranno valutate dalla Commissione che è l'unica che può decidere in merito.

**11. Relativamente alle Sezioni I, II, III e V del bando, l'istituzione straniera coinvolta nel progetto può essere un partner di progetto?**

Sì. Relativamente alle Sezioni I, II, III e V, l'istituzione straniera può essere coinvolta in qualità di partner di progetto e quindi, come indicato nell'art. 3 del bando, può ricevere dal proponente capofila una quota minoritaria del contributo, da gestire direttamente. In questo caso, sempre come indicato all'art. 3, sarà necessario un accordo di partenariato sottoscritto dai rappresentanti legali di tutti i soggetti attuatori coinvolti. In alternativa, l'istituzione straniera può essere anche un partner culturale, ma in questo caso non può beneficiare del contributo neanche in maniera indiretta. Resta inteso che, come indicato alla precedente FAQ n. 10, poiché il partner di progetto ha una operatività più concreta e strutturata di un partner culturale, per attività che prevedono un impegno più incisivo del partner è indicato costituire un partenariato di progetto.

**12. Un'istituzione può essere partner di progetto su due linee di intervento diverse, con due istituzioni capofila diverse, per esempio per un progetto nell'Ambito 1 e l'altro nell'Ambito 2?**

No. L'art. 3 del bando indica che "Tutti i soggetti attuatori (proponente singolo o capofila e partner di progetto) possono partecipare al bando con una sola candidatura". Il bando è unico anche se si sviluppa su tre ambiti di intervento. La candidatura è intesa pertanto per l'intero bando e nessuno dei soggetti attuatori può partecipare, sempre come attuatore, a più progetti nei diversi ambiti di intervento.

**13. Come comportarsi se, per questioni inerenti alla tutela della privacy, non fosse possibile inserire i dati personali del legale rappresentante del partner di progetto internazionale coinvolto nel progetto? In particolare, cosa fare se non fosse possibile condividere il codice fiscale personale del legale rappresentante?**

Sottoscrivendo l'accordo, il partner di progetto si impegna giuridicamente con il capofila e indirettamente con la Pubblica Amministrazione; pertanto, tutti i dati utili a identificare l'autenticità di chi firma (cioè verificati dal documento di identità) sono necessari come specificato all'art. 3 del bando: "Gli accordi devono essere accompagnati da una copia del documento di identità, in corso di validità, di tutti i firmatari". Inoltre, si ricorda che la privacy è protetta dal regolamento europeo che viene sottoscritto da parte del partner di progetto al momento della candidatura, per cui i dati rimangono all'interno della DGCC, che fa parte della Pubblica Amministrazione, e non possono essere divulgati. Il codice fiscale personale del legale rappresentante del partner di progetto non è obbligatorio; in ogni caso, rimane obbligatorio il codice fiscale o equivalente dell'ente partner di progetto.

**14. Sono ammissibili, in qualità di partner culturali, istituzioni estere non attive specificatamente nell'ambito dell'arte contemporanea?**

Il bando non specifica che il partner culturale debba essere esclusivamente attivo nell'arte contemporanea. Tuttavia, si ricorda che in alcune Sezioni è specificato che le istituzioni straniere coinvolte per la presentazione dei progetti all'estero debbano essere accreditate e attive nell'ambito dell'arte contemporanea. La Commissione si riserva comunque di valutare la qualità del partenariato attivato e la coerenza rispetto alla proposta progettuale presentata.

**15. La lettera d'impegno del partner culturale può essere firmata, in alternativa, non dal legale rappresentante dell'ente coinvolto ma (a titolo di esempio nei casi di università, musei, fondazioni, etc.) da un docente, dal responsabile di un settore, o di un dipartimento dello stesso ente coinvolto?**

La lettera di impegno deve essere firmata da chi può impegnarsi verso l'esterno per conto dell'ente partner culturale coinvolto. La lettera non è solo un pro-forma ma, come dice il nome, un vero impegno che deve essere rispettato qualora si ottenga il contributo; si specifica, infatti, che i partner culturali sono elementi della candidatura valutati dalla Commissione come previsto dai criteri di valutazione espressi nel bando. Se i responsabili, o docenti, o qualsiasi altra figura del partner culturale è autorizzato o delegato a prendere impegni con l'esterno, può firmare la lettera di impegno.

**16. Anche i partner culturali, come i partner di progetto, devono rispettare il requisito di aver svolto attività attinenti ai temi del contemporaneo negli ultimi 2 anni, alla data di scadenza del bando, anche in maniera non continuativa?**

No. Il requisito dei due anni è richiesto per i soli soggetti attuatori (proponente singolo o capofila, e partner di progetto), non per i partner culturali, che devono comunque rispettare quanto richiesto dall'art. 3 del bando.

**17. Che differenza c'è tra sponsorizzazione e co-finanziamento?**

Come indicato all'art. 3 del bando, lo sponsor è un ente che si impegna a sostenere con un finanziamento in denaro il progetto in cambio della promozione del proprio marchio, mentre il co-finanziatore è un soggetto – con personalità fisica o giuridica – che si impegna a sostenere economicamente il progetto erogando al soggetto proponente un contributo monetario per la realizzazione del progetto stesso. Sempre l'art. 3 dettaglia a riguardo le diverse tipologie di sponsorizzazioni ammissibili (semplice e tecnica).

**18. Per gli eventuali co-finanziatori o sponsor del progetto è necessario produrre un accordo, o lettera di impegno, con annessa l'informativa o autorizzazione al trattamento dei dati personali?**

Il bando non richiede tale documentazione. Eventuali documenti potrebbero essere richiesti dall'amministrazione successivamente, in caso di vincita del contributo.

**19. Quali documenti sono richiesti per dimostrare la sponsorizzazione del progetto? Inoltre, nel quadro economico presentato va inserito l'importo totale oppure scontato del servizio oggetto della sponsorizzazione?**

Il bando non richiede alcun documento riguardo la sponsorizzazione e, più in generale, riguardo il co-finanziamento del progetto, poiché il proponente capofila resta l'unico e diretto responsabile nel garantire la copertura economica, a prescindere dagli accordi presi con terzi. Negli Ambiti 1 e 2 del bando, all'interno del quadro economico presentato, deve essere sempre riportato il costo totale del progetto: il co-finanziamento è inteso come contributo monetario, dimostrabile poi in fase di rendicontazione dai documenti contabili. Si ricorda che le sponsorizzazioni tecniche, ovvero il sostegno al progetto in beni e/o servizi forniti a titolo gratuito, sono ammissibili ma fuori dal quadro economico presentato. Restano un caso a parte le ore/uomo del personale strutturato degli attuatori ammissibili come co-finanziamento ([cfr. FAQ n. 23](#)).

**20. Il co-finanziamento del progetto (minimo il 20% del costo totale) deve essere esclusivamente a carico del proponente capofila, o può risultare anche a carico degli eventuali partner di progetto coinvolti?**

Il co-finanziamento deve essere garantito dal proponente capofila, potendo anche contare sul contributo di soggetti terzi. A riguardo, l'articolo 3 del bando specifica che "un partner di progetto o un partner culturale possono essere anche co-finanziatori del progetto". Nel caso un partner di progetto fosse anche co-finanziatore del progetto, la distribuzione del co-finanziamento tra le parti deve essere disciplinata dall'accordo di partenariato richiesto all'art. 3 del bando. **Se il partner di progetto è anche co-finanziatore, potrà direttamente sostenere le spese di co-finanziamento. Nel caso invece il partner culturale fosse anche co-finanziatore, non potrà sostenere direttamente le spese di co-finanziamento ma dovrà erogare il contributo economico al proponente.** Il capofila rimane comunque l'unico

responsabile davanti all'Amministrazione e la DGCC non potrà entrare in nessun modo nei meriti dei rapporti che nascono tra il capofila e soggetti terzi; a riguardo, si rimanda agli artt. 3 e 4 del bando.

**21. Se un partner culturale è anche co-finanziatore del progetto, può gestire una quota minoritaria del contributo?**

No. Le spese di co-finanziamento possono essere sostenute in quota minoritaria, ovvero sotto il 50% dell'importo totale ricevuto, oltre che dal proponente capofila (o dall'artista), solo dai partner di progetto.

**22. Il co-finanziamento, anche quando coperto interamente dal proponente, può essere corrisposto in beni e/o servizi?**

La regola generale è che il co-finanziamento deve essere corrisposto sempre con spese vive effettive, giustificate e documentabili, sostenute per il progetto nell'arco di tempo di durata del progetto stesso. In altre parole le spese per il progetto, anche quelle co-finanziate, devono essere effettivamente sostenute. Il bando all'art. 4 recita che "il soggetto proponente è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di poter sostenere almeno il 20% (venti per cento) del costo totale del progetto, sia con proprie risorse che mediante eventuali forme di cofinanziamento esterne al proponente" e che "nel caso il cofinanziamento sia sostenuto da soggetti diversi dal proponente, la quota erogata deve essere corrisposta in denaro e non in beni e servizi. È possibile contemplare sponsorizzazioni tecniche per forniture di beni e servizi, ma al di fuori del quadro economico presentato in fase di candidatura". Possono essere ammesse spese interne all'attività dei soggetti attuatori solo se effettivamente legate al progetto e documentabili. L'esempio più ricorrente è l'uso del personale interno al proponente (cfr. la successiva FAQ n. 23), o di spese per utenze o di affitto per il solo periodo della durata del progetto e se strettamente legate al progetto: in entrambi i casi spese vive, effettive e documentabili.

**23. All'interno del 20% dei costi ammissibili del progetto che devono essere garantiti e co-finanziati dal soggetto proponente, è possibile includere anche i costi del personale interno?**

Sì. Sono ammissibili al rendiconto come co-finanziamento, da parte dei soggetti attuatori (proponente singolo o capofila e partner di progetto), i costi del personale interno al proponente generalmente relativi a contratti di lavoro dipendente, regolarmente censito. Il totale delle ore rendicontabili all'interno del progetto sono quelle ordinarie, nella misura massima complessiva di 840 all'anno, proporzionate alla durata del progetto (esempio: per un progetto di undici mesi, le ore massime complessive ammissibili sono 770). La documentazione giustificativa della spesa è rappresentata dalla copia della lettera d'incarico o dell'ordine di servizio con l'indicazione delle competenze del lavoratore, delle attività da svolgersi e dell'impegno massimo previsto sul progetto espresso in ore/uomo, sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente proponente.

**24. Una galleria privata o un ente privato con scopo di lucro possono essere partner culturali del progetto? La galleria privata può essere sponsor oppure co-finanziatore?**

Una galleria d'arte commerciale non può essere partner culturale del progetto. In generale, gli enti privati con scopo di lucro possono essere partner culturali solo se il progetto

dell'artista prevede collaborazioni specifiche e intrinseche per la sua ricerca con tali realtà (a solo titolo esemplificativo: un laboratorio scientifico, oppure una impresa che produce uno specifico materiale al centro della ricerca dell'artista). Una galleria d'arte commerciale non può essere neanche sponsor del progetto. Sempre richiamando l'art. 3 del bando, si specifica che la DGCC si riserva sempre *“la facoltà di valutare l'ammissibilità dello sponsor sulla base di criteri di opportunità e affidabilità”*. In questo caso, per questioni di opportunità, la galleria non può comparire come sponsor ma può essere un co-finanziatore: il suo marchio non potrà dunque comparire nel campo dei loghi ma potrà, in alternativa, comparire nei colophon tra l'elenco dei possibili donor o supporter del progetto.

**25. In caso di assegnazione del finanziamento, esistono delle variazioni o modifiche che l'ente aggiudicatario può apportare autonomamente senza richiedere l'approvazione della DGCC (o altra autorità preposta)?**

Fermo restando che ogni variazione deve essere concordata con la DGCC, e che il Responsabile del Procedimento è tenuto a monitorare il progetto in ogni singolo passaggio, qualora intervenissero variazioni sostanziali, o radicali, che rechino pregiudizio al progetto e al suo concept come approvato dalla Commissione (per comprovati e giustificati motivi di forza maggiore), è necessario procedere a una richiesta formale e attendere le determinazioni della DGCC.

**26. In caso di assegnazione del finanziamento, è obbligatorio rendicontare anche le parte di spese co-finanziate?**

Sì. Tutte le spese del progetto, siano esse di finanziamento o di co-finanziamento, così come dettagliate nel quadro economico presentato in fase di candidatura, e successivamente approvato dalla Commissione, o eventualmente rimodulato e approvato dalla DGCC, devono essere rendicontate, affinché la DGCC verifichi che il proponente abbia effettivamente speso la sua parte di co-finanziamento prima di erogare il saldo.

**27. Qualora le attività di promozione e valorizzazione del progetto fossero posteriori alla data di conclusione del progetto, potrebbero comunque essere coperte dal budget del progetto stesso?**

No. I progetti devono essere realizzati a partire dall'accettazione del finanziamento (comunque dopo la pubblicazione dei risultati), non prima del 30 giugno 2024, ed entro il calendario indicato all'art. 7 del bando. Pertanto, gli eventi di promozione e/o valorizzazione devono obbligatoriamente essere realizzati dopo l'assegnazione del contributo ed entro tali termini. Solo per le Sezioni I e V del bando, sono considerate valide attività di promozione e avviate e non ancora concluse alla data di scadenza del progetto, ma saranno ammesse a finanziamento solo le spese sino a quel momento sostenute. Le attività di promozione devono comunque essere concluse entro il 2026.

**28. In merito alle spese ammesse a contributo e sostenute direttamente dal partner di progetto, come devono essere inserite nel quadro economico e poi successivamente rendicontate?**

Le specifiche sulle modalità di rendicontazione saranno comunicate dal Responsabile del Procedimento di Italian Council ai beneficiari e riguardano un momento successivo alla selezione. In generale, si specifica che il partner di progetto può fare spese per suo conto (diversamente dai partner culturali) dando indicazioni precise sul documento contabile



rispetto al progetto; la documentazione contabile sarà consegnata al capofila per la rendicontazione all'amministrazione (come indicato nel bando). Successivamente il capofila rimborserà il partner di progetto per la quota di competenza. Si specifica che il partner di progetto può fare spese solo per una percentuale minoritaria del contributo, ovvero sotto il 50% del totale del contributo concesso. In ogni caso, nel budget si riportano i costi di finanziamento e co-finanziamento (sul portale bandi, per ogni voce di costo, è chiesto di specificare quanto è quota parte finanziamento e quanto di co-finanziamento) senza specificare se le sostiene il capofila o il partner, perché è comunque il capofila il responsabile del finanziamento. Questi aspetti saranno eventualmente dettagliati nell'accordo di partenariato che è richiesto dal bando.

**29. Per le spese del progetto pagate in una valuta diversa dall'euro, al momento della rendicontazione a quale tasso di cambio bisogna fare riferimento?**

Fermo restando che per la DGCC gli importi di riferimento parziali e totali sono sempre e solo quelli in euro, e che l'importante è che venga dimostrato di aver effettivamente speso il contributo concesso in euro, è possibile utilizzare il tasso di cambio relativo alla data di ricezione del pagamento del contributo concesso. In fase di rendicontazione intermedia o finale, bisognerà dichiarare il tasso di cambio utilizzato indicando l'importo sia in euro che nella valuta originaria.

---

## **AMBITO 3 - Sviluppo dei talenti**

### **SEZIONE VII - Borsa per il sostegno a progetti internazionali di ricerca e residenza rivolta ad artisti, curatori e altri professionisti dell'arte visiva**

**30. La lettera di invito da parte dell'ente che ospita la residenza fuori dall'Italia può coincidere con la lettera di impegno del partner culturale?**

Sì. Se l'ente che ospita la residenza all'estero è coinvolto nel progetto anche con attività di promozione culturale del progetto stesso, è possibile includere tutto all'interno di uno stesso documento, che può essere la lettera di invito per il periodo di residenza o una lettera di impegno in qualità di partner culturale. L'importante è che il documento riporti chiaramente tutte le informazioni necessarie (invito a svolgere la residenza, periodo di svolgimento della residenza stessa; eventuali attività di promozione culturale del progetto). In questo caso, al momento della compilazione della domanda sul Portale Bandi, si caricherà lo stesso documento più volte dove richiesto (ovvero la parte dedicata al caricamento della lettera di invito per il periodo di residenza, e la parte dedicata al caricamento della lettera di impegno del partner di progetto).

**31. Può presentare domanda un artista, curatore e altri professionisti dell'arte visiva, fiscalmente residente in Italia ma di nazionalità straniera?**

I requisiti richiesti per artisti, curatori e altri professionisti dell'arte visiva direttamente promossi dal progetto sono quelli elencati all'art. 5 del bando, ovvero: essere cittadini italiani ovunque residenti; essere cittadini non italiani ma fiscalmente residenti in Italia. Tali requisiti devono essere posseduti al momento della candidatura (vale a dire alla scadenza del

bando) e non devono decadere durante i mesi di elaborazione del progetto, fino alla conclusione dello stesso.

**32. Un cittadino italiano risiedente all'estero, non in possesso del codice fiscale italiano in corso di validità, cosa deve inserire nella domanda di partecipazione?**

Con riferimento all'art. 5 del bando in cui si disciplinano i requisiti per artisti, curatori e altri professionisti dell'arte visiva direttamente promossi dai progetti, ovvero "Essere cittadini italiani o fiscalmente residenti in Italia"; se si è cittadino italiano, il codice fiscale può essere sostituito da una autodichiarazione a norma del DPR 445/2000 attestante che è cittadino italiano residente all'estero e che non è in possesso del codice fiscale in corso di validità. L'autodichiarazione deve essere datata e firmata. La residenza fiscale in Italia è obbligatoria per i cittadini non italiani ma residenti in Italia.

**33. Con riferimento ai requisiti di ammissibilità richiesti all'art. 5.1, lettera b): quali sono i titoli equipollenti alla Laurea Triennale o diploma accademico di primo livello? È necessario allegare alla domanda di ammissione al finanziamento anche un certificato di equipollenza ufficiale?**

Il bando richiede l'autodichiarazione del possesso del titolo e non un certificato di equipollenza. In merito alle equipollenze, si consiglia se possibile di chiedere informazioni all'istituto che ha rilasciato il titolo e, per ogni informazione più specifica, si rimanda alle direttive del Miur che riguardano [le Equipollenze ed equiparazioni tra titoli accademici italiani, i Titoli accademici esteri e le Equipollenze titoli esteri.](#)

**34. È possibile presentare domanda se si è iscritti a un dottorato di ricerca, in Italia o all'estero? In caso, è possibile fare domanda per supportare parte della ricerca di dottorato in corso?**

Alla Sez. VII.2.4 del bando chiarisce che "la borsa non costituisce titolo accademico. I candidati sono invitati a specificare eventuali altri assegni di ricerca o borse di studio a *qualsiasi titolo conferiti per lo stesso progetto, anche successivamente all'eventuale vincita del grant*". Non ci sono specifiche di esclusione rispetto ai dottorati di ricerca; dunque, il bando non osta in tal senso. Sarà la Commissione a valutare nel merito la singola proposta.

**35. Un collettivo temporaneamente costituitosi può presentare domanda di finanziamento per un progetto di ricerca comune? È possibile altrimenti che ognuno dei componenti inoltri domanda separatamente, ma per lo stesso progetto?**

No, non è possibile inviare due domande di partecipazione distinte per il medesimo progetto di ricerca. Essendo un unico progetto di ricerca, è possibile partecipare con un'unica domanda esclusivamente in qualità di collettivo, inteso come unica autorialità attiva da tempo e non costituitasi appositamente per un singolo progetto di ricerca, o per partecipare al bando (vedi art. 5 del bando). A riguardo, farà fede il curriculum richiesto tra il materiale informativo da allegare all'interno della domanda di ammissione al finanziamento. La Commissione valuterà poi il curriculum dei candidati nel merito.

**36. È possibile sviluppare un progetto in meno di 16 mesi?**

Sì. I progetti della Sezione VII devono svolgersi nel periodo compreso tra il 30 giugno 2023 e il 31 ottobre 2025, comprese le eventuali forme di restituzione pubblica dei risultati. Entro questo arco di tempo, i progetti possono avere qualsiasi durata.

**37. Un eventuale periodo di residenza presso un ente senza scopo di lucro fuori dall'Italia può iniziare prima della comunicazione dei risultati del bando?**

No. Come esplicitamente indicato alla sez. VII.2 del bando "I progetti non possono essere avviati prima del 30 giugno 2023 e devono concludersi entro il 31 ottobre 2025". Questo significa che non sono ammessi progetti avviati prima del 30 giugno 2024.

**38. In merito alle forme di restituzione del progetto di ricerca, sono da realizzarsi esclusivamente all'estero?**

Prevalentemente, ma non esclusivamente. La Sez. VII.1.1 del bando specifica che i progetti devono prevedere "almeno un momento di restituzione pubblica dei risultati raggiunti fuori dall'Italia". Possono essere proposte delle attività di promozione in Italia volte a far conoscere il progetto, ma restano comunque secondarie.

**39. L'ambito in cui operano le istituzioni straniere senza scopo di lucro coinvolte nel progetto può essere anche di altro genere oltre a quello artistico?**

Le istituzioni straniere coinvolte devono essere focalizzate sull'argomento del progetto presentato; non sono escluse istituzioni di altro genere oltre a quelle legate all'arte contemporanea, purché coerenti con il progetto che deve essere comunque legato all'arte visiva. Sarà in ogni caso la Commissione a valutare nel merito.

**40. È possibile presentare una lettera di raccomandazione sottoscritta da un curatore, o gallerista (privato), o un artista, oppure se per "da esperti e professionisti accreditati nel settore della cultura contemporanea" si intende esclusivamente in campo accademico e/o di ricerca?**

Le lettere devono essere redatte da personalità di rilievo nell'ambito della cultura contemporanea, incluso e quindi non limitato solo all'ambito accademico e/o di ricerca.

**41. È possibile fare domanda anche se non in possesso di una partita IVA?**

Sì. La partita IVA non è tra requisiti richiesti per la partecipazione al bando.

**42. Le borse sono considerate al lordo o al netto delle imposte?**

Come dichiarato esplicitamente nel bando alla Sez. VII.2.3: "*Le borse concesse nell'ambito del programma Italian Council sono erogate al lordo di qualsiasi onere fiscale*". La situazione di ogni candidato è differente ed è responsabilità del beneficiario verificare eventuali imposte da pagare tenuto conto che le borse e i benefici economici per lo sviluppo professionale possono rientrare nei redditi da lavoro assimilato. La DGCC non entra nel merito delle questioni fiscali dei singoli candidati.

**43. Quali sono le spese ammissibili? È necessario presentare un quadro economico?**

Nella Sezione VII del bando non è richiesto un quadro economico: la borsa rappresenta un beneficio economico (in generale, un contributo) a titolo personale per il sostegno allo sviluppo professionale del candidato, erogato al lordo di oneri fiscali e onnicomprensivo di ogni costo necessario alla ricerca e a sostenere le proprie spese durante quel periodo. Pertanto, le spese elencate alla Sez. VII.2.2 del bando sono da intendersi a titolo esemplificativo rispetto a ciò che il beneficiario può fare con la borsa (dando chiaramente priorità alle specifiche spese della ricerca): "spese di viaggio (in classe economica),

*trasporto e visto; spese per assicurazione sanitaria; contributo per spese d'affitto di alloggio e/o studio; contributo per la realizzazione di una piccola mostra e/o pubblicazione circoscritta ai risultati del progetto di ricerca e/o della residenza all'estero. La borsa è altresì destinata a sostenere le spese utili alle attività di promozione e presentazione della ricerca all'estero, ed eventualmente anche in Italia". Si chiarisce altresì che quello che il beneficiario non può fare con la borsa è esplicitamente indicato nel bando: **"La borsa non può essere direttamente destinata alla produzione di opere, di mostre o di pubblicazioni scientifiche.** I progetti possono prevedere anche la produzione di nuove opere, ma i relativi costi non devono essere direttamente riferiti alla borsa concesso".*

Si ricorda che per le borse non è richiesto presentare un quadro economico

---

## **AMBITO 2 - Promozione internazionale di artisti, curatori e critici**

### **Sezione II - Contributo per la produzione di una mostra monografica presso un'istituzione culturale straniera**

#### **44. La domanda può essere effettuata esclusivamente da una istituzione straniera, o tale istituzione straniera deve collaborare necessariamente con una istituzione italiana?**

La domanda può essere presentata da enti pubblici o privati senza scopo di lucro, con sede legale in Italia o all'estero, aventi come scopo la valorizzazione, la promozione e/o la formazione nell'arte contemporanea, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5. (cfr. Sez. II.1.3 del bando). Pena esclusione, se il proponente è sito in Italia, è obbligatoria una lettera di invito dell'istituzione straniera organizzatrice dell'evento, o un accordo di partenariato con la stessa (cfr. Sez. II.1.3 del bando). Pertanto: se il proponente è sito oltre in confini italiani ed organizza la mostra non è necessario nessun accordo; se il proponente è sito oltre in confini italiani ma non coincide con l'organizzatore della mostra è necessario un accordo di partenariato o una lettera di invito che dimostri l'impegno ad organizzare la mostra; se il proponente è sito in Italia, è obbligatoria la lettera di invito dell'istituzione straniera che organizza la mostra, o un accordo di partenariato. Se il proponente non coincide con l'organizzatore dell'evento si consiglia di stipulare un accordo di partenariato, poiché soltanto i soggetti attuatori (proponente capofila e partner di progetto) possono direttamente sostenere e rendicontare le spese per il progetto.

#### **45. L'artista promosso dal progetto di mostra deve figurare come partner con cui stipulare un contratto?**

No. Il rapporto che intercorre tra artista e proponente non è disciplinato dal bando; dunque, resta nell'ambito dei rapporti privati stipulati con terzi dal proponente nei meriti dei quali la DGCC non può entrare. Resta il fatto che l'artista non figura come partner poiché non è un soggetto con personalità giuridica (cfr. art. 3 del bando).

#### **46. Il progetto di mostra può riguardare anche una mostra itinerante?**

No. La sezione II del bando sostiene una sola mostra monografica di un/una artista, anche diffusa, vale a dire realizzata contemporaneamente in sedi differenti (sempre site oltre i

confini italiani), ma non per una mostra itinerante, ovvero una stessa mostra proposta in momenti diversi in sedi diverse.

**47. Tra i costi non ammissibili al finanziamento c'è il compenso per l'artista che, tuttavia, deve essere garantito all'interno del progetto: va quindi indicato nel quadro economico facendolo rientrare nel 20% di co-finanziamento a carico del soggetto proponente?**

Sì. Come indicato alla sez. II.2.3 del bando, non è possibile richiedere un finanziamento per il compenso dell'artista promosso da progetto che, tuttavia, deve essere garantito dalla quota di co-finanziamento del proponente, anche tramite terzi.

**48. Tra i costi non ammissibili a finanziamento c'è quello delle spese relative alla produzione e/o acquisizione di opere o installazioni site-specific in occasione della mostra. Se presenti, tali spese devono comunque essere inserite nel quadro economico, a comporre il 20% a carico del soggetto proponente?**

Sì. Come indicato alla sez. II.2.3 del bando, le spese di produzione e/o acquisizione delle opere, o installazioni site specific coinvolte nella mostra per cui si chiede il finanziamento devono essere esclusivamente a carico del proponente, anche tramite terzi, rientrando nel 20% di co-finanziamento garantito.

**49. Sempre in merito alle spese relative alla produzione e/o acquisizione di opere o installazioni site-specific: nel caso in cui la mostra contempli la presenza di una performance, le spese relative all'esecuzione della performance sono da considerarsi spese di produzione o di eventi/promozione?**

Le principali spese relative alla riattivazione della performance sono da considerarsi spese di produzione dell'opera perché riconducibili, come indicato alla sez. II.2.3 del bando, a spese relative la produzione di opere o installazioni site-specific. Nel dettaglio, a mero titolo esemplificativo, i costi e i compensi riguardanti i performer, attori e comparse coinvolti, o la documentazione della riattivazione della performance, non sono ammissibili a finanziamento, ma possono essere inseriti nel quadro economico presentato e coperte dal 20% garantito dal soggetto proponente, anche tramite terzi. Sulla base di quanto elencato sempre alla sez. II.2.2 del bando, sono considerati costi ammissibili le figure tecniche finalizzate all'allestimento dell'evento performativo (inclusi eventuali assistenti in loco), o il noleggio di attrezzature e strumentazione tecnologica, sempre finalizzate esclusivamente alla realizzazione dell'evento performativo.

---

**Sezione IV - Contributo per la partecipazione di un curatore o critico a una manifestazione internazionale periodica, a una mostra monografica o collettiva presso un'istituzione culturale straniera**

**50. È possibile coinvolgere più istituzioni culturali come partner di progetto, al fine di promuovere l'attività di un critico o curatore italiano in più parti del mondo?**

No, nella Sezione IV non sono previsti partenariati di progetto perché non si finanziano interi progetti curatoriali, bensì si rimborsano le spese vive di ospitalità per curatori e/o critici invitati da istituzioni straniere a curare o co-curare una mostra o manifestazione

internazionale. Il bando in questo caso può finanziare anche la produzione del catalogo e le spese legate alla comunicazione della mostra o manifestazione internazionale, ma esclusivamente in quota parte.

---

## Sezione V - Contributo per una produzione editoriale internazionale

**51. Che ruolo ha la casa editrice? In particolare, il rapporto tra soggetto proponente e la casa editrice coinvolta deve essere equivalente a un partenariato di progetto, o a un rapporto di fornitura? Se la casa editrice figura come sponsor tecnico, il suo contributo può essere rendicontato a copertura della quota di co-finanziamento richiesta dal bando? Inoltre, la casa editrice può figurare come co-finanziatore o sponsor?**

La casa editrice, essendo un ente che eroga un servizio pagato con il finanziamento ottenuto, non può essere in nessun modo partner culturale o partner di progetto, a prescindere che sia un ente for profit o non profit (art. 3 del bando) perché i partner non possono ricevere introiti dal finanziamento. Può essere uno sponsor tecnico se offre il suo servizio gratuitamente (quindi al di fuori del quadro economico presentato, e la quota non è rendicontabile come co-finanziamento), o gratuitamente solo in parte (in questo caso nel quadro economico verrà inserita solo la quota interessata). La casa editrice può essere eventualmente anche un co-finanziatore, ma il suo contributo deve essere erogato per attività altre rispetto a quelle legate alla sua fornitura; in questo caso, il co-finanziamento sarà certificato da una lettera di impegno a co-finanziare tali attività.

**52. Occorre una lettera tra il soggetto proponente e la casa editrice coinvolta?**

Il bando non chiede obbligatoriamente una lettera tra proponente e casa editrice, perché il rapporto è dichiarato nella domanda di ammissione a finanziamento: fa fede ed è vincolato quanto scritto nel progetto poiché presentato sotto forma di auto dichiarazione a norma del D.P.R. 445/2000. Tuttavia, il bando non osta l'invio facoltativo di una lettera di impegno da parte della casa editrice, che è possibile inserire in una apposita sezione al momento della domanda online sul Portale Bandi.

**53. Sono ammissibili progetti editoriali riguardanti la ripubblicazione in lingua inglese e/o altra lingua straniera di un libro precedentemente edito solo in lingua italiana?**

Sì. Le pubblicazioni devono avere un carattere inedito, vale a dire che non sono ammesse ristampe di libri già editi, ma ne è ammessa la pubblicazione della traduzione solo se inedita.

**54. Il volume finale del progetto può entrare a far parte di una collana già esistente, o deve essere una pubblicazione completamente autonoma?**

Il bando non dà indicazioni o non pone limitazioni in tal senso, sarà la Commissione a valutare nei meriti, tenendo conto di quanto richiesto alla Sezione V del bando.

**55. In merito al piano di distribuzione nazionale e internazionale, c'è una quota minima di copie da distribuire? Esiste un importo massimo stabilito per il prezzo di vendita?**

Il bando non dà indicazioni in tal senso, saranno elementi valutati dalla Commissione. Si

ricorda che lo scopo principale del bando è la promozione internazionale, dunque la massima circolazione del volume al di fuori dell'Italia.

**56. Il volume per il quale si richiede il finanziamento deve possedere un codice ISBN?**

Sì. I libri devono essere dotati di codice ISBN e non devono avere carattere di libro raro o di libro d'artista, inteso come oggetto artistico prodotto in forma di libro a tiratura limitata.

**57. Può un video documentario dedicato all'arte contemporanea essere ammesso come prodotto editoriale?**

No. Il bando indica che il progetto editoriale può essere cartaceo, digitale oppure audio (podcast), fermo restando il fatto che si debba trattare appunto di una pubblicazione e non di un altro tipo di prodotto editoriale.

**58. In caso di ammissione al finanziamento che cosa accade qualora ci fosse necessità di una variazione progettuale in corso d'opera del progetto editoriale, pur restando invariato il quadro economico presentato?**

Il bando richiede, oltre a una necessaria presentazione del progetto, una scheda di massima volta ad accertare, insieme agli argomenti e ai contributi previsti, anche la congruità dei costi. Va da sé che il progetto può subire "fisiologiche" variazioni di assestamento. Quello che non può cambiare però sono i curatori e/o gli autori del volume, insieme all'argomento centrale della trattazione. Se subentra una variazione di costi, il finanziamento concesso non può cambiare a meno che non scenda il costo complessivo del progetto: di conseguenza, il finanziamento verrà decurtato. Se i costi aumentano, viceversa, non è possibile integrare il finanziamento e la differenza sarà a carico del proponente.

---

## **AMBITO 1 - Committenza internazionale e acquisizione di opere d'arte**

### **Sezione I - Contributo per la *produzione e/o l'acquisizione di nuove opere con relativa promozione internazionale***

**59. Se il museo di destinazione dell'opera ospita anche un evento espositivo di presentazione del progetto, deve essere incluso anche tra i partner culturali, fornendo quindi la relativa lettera di impegno?**

Sì. Se il museo di destinazione prevede anche una o più attività di valorizzazione o di promozione, è riconoscibile anche come partner culturale; in questo caso oltre all'accordo in merito alla cessione della proprietà e dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, è necessario allegare anche una lettera di impegno come previsto dall'art. 3 del bando.

**60. Nel caso in cui l'opera oggetto della committenza sia una performance, in quali elementi dovrà consistere la donazione al museo di destinazione? E in questo caso, cosa si intende per edizioni? A seguito della donazione al museo e della cessione di**

**tutti i diritti aventi carattere patrimoniale dell'opera prodotta, l'artista può riproporre la performance in altri contesti, di propria iniziativa ed usufruendo eventualmente di utili economici derivanti da questa?**

In caso di performance, la donazione al museo di destinazione deve obbligatoriamente includere elementi tangibili e documentativi intesi come unico 'corpus' della stessa opera. Tutti i dettagli della donazione devono essere disciplinati all'interno del [PACTA](#). Il museo ha i diritti patrimoniali e di utilizzazione dell'opera, mentre l'artista mantiene quelli morali. Se l'artista concede al museo anche la riattivazione della performance, deve indicare nel PACTA esattamente secondo quali modalità. Se non si cedono i diritti di riattivazione, la performance non può essere riattivata e rimangono solo gli elementi tangibili come, ad esempio, la partitura (sceneggiatura), la documentazione visiva, eventuali costumi o materiale di scena, ecc. Di conseguenza, anche la possibilità delle tre edizioni più la prova d'artista è strettamente correlata alla natura stessa della performance: può, ad esempio, non prevedere alcuna edizione; può al contrario riguardare l'intera opera; può riguardare solo i suoi elementi tangibili e/o documentativi, ecc. Si ricorda comunque che soltanto la prima delle tre edizioni può essere finanziata dall'Italian Council. Se si dà l'autorizzazione al museo per la riattivazione della performance, questa non può essere riattivata senza assenso esplicito del museo. Inoltre, sia il compenso per il prestito dell'opera, che quello dell'artista per la riattivazione della performance, sono questioni interne alle politiche del museo (essendo in questo caso il museo un ente pubblico, non può essere vincolato al pagamento di una prestazione), pertanto non vanno inserite nel PACTA, che è un documento rilasciato dall'artista, non dal museo. In generale, il compenso è ammissibile come compenso per la creazione dell'opera e non per la sua riattivazione. Rispetto a ricevere un compenso per la riattivazione di una performance da parte di un ente organizzatore dell'evento (se lo prevede), sarà il museo a valutare se è ammissibile o meno.

**61. Se la richiesta di finanziamento è destinata alla produzione di una performance, il costo dei performer va inserito nella voce 'produzione' o nella voce 'personale a supporto del progetto'?**

Se l'opera prodotta è una performance, il costo dei performer rientra nei costi di produzione dell'opera.

**62. Come vengono regolamentate le cessioni dei diritti di proprietà da artista a soggetto capofila, e da soggetto capofila a ente destinatario della donazione dell'opera? È obbligatorio effettuare un atto notarile? Come sono regolamentati tali passaggi a livello contrattuale/finanziario?**

Come si legge alla Sez. I.1.2 del bando, è necessario un accordo preventivo di impegno tra proponente, artista e museo che va caricato in una apposita sezione della domanda di partecipazione sul Portale Bandi. Il modello di tale accordo (Modello A - Dichiarazione congiunta di proponente singolo o proponente capofila, artista e museo destinatario in *merito alla cessione della proprietà e dei diritti di utilizzazione economica dell'opera*) è scaricabile sia nell'apposita sezione all'interno della Portale Bandi, [sia dalla pagina web dedicata sul sito della DGCC](#). Con tale accordo, in caso di ammissione al finanziamento l'ente proponente dona l'opera al museo di destinazione, seguendo l'iter del museo destinatario. La DGCC non entra nei meriti di tali accordi, ma una volta finalizzato il progetto e realizzata l'opera richiederà al proponente una copia del documento di presa in carico inventariale a certificare l'effettiva acquisizione da parte del museo. L'ente proponente e



l'artista cedono al museo i diritti patrimoniali: l'artista mantiene quelli intellettuali; il proponente la paternità della committenza. La cessione dei diritti è disciplinata dalla legge sul diritto d'autore, dal PACTA e dall'atto di donazione. Si specifica che è ammissibile solo una donazione al museo e non un acquisto da parte di quest'ultimo; l'ente proponente, pertanto, non può ricevere alcun beneficio economico, o guadagno, dalla cessione dell'opera al museo.

**63. Un'installazione composta da più elementi può essere considerata come un'unica opera? Tali elementi possono essere esposti separatamente, ad esempio dislocando parte dell'installazione in un luogo differente dal museo di destinazione?**

Come indicato alla Sez. I.1.2 del bando, l'opera prodotta può essere costituita da uno o più elementi (a titolo meramente esemplificativo: una serie o una installazione complessa), purché intesi nel complesso come opera unica. Fermo restando che la destinazione dell'opera deve essere verso un unico museo o collezione pubblica, la responsabilità e le decisioni in merito a come esporla resta del museo stesso e dell'artista sulla base di quanto dichiarato nel PACTA.

**64. Il soggetto destinatario dell'opera (museo o collezione pubblica italiana) può corrispondere al soggetto proponente?**

Sì. Nel caso il museo o collezione pubblica italiana di destinazione dell'opera fosse anche soggetto proponente (singolo o capofila), l'unico vincolo imposto dal bando è, pena esclusione, il coinvolgimento formale all'interno del progetto di almeno un partner di progetto straniero (Sez. I.1.3 del bando).

**65. Che forma deve avere la promozione internazionale del progetto?**

Come indicato all'interno della Sez. I.1.3 del bando, possono rientrare nell'ambito delle attività promozionali all'estero, a mero titolo esemplificativo: mostre temporanee sia monografiche che collettive; eventi collaterali o legati all'inaugurazione delle esposizioni; partecipazioni a manifestazioni periodiche internazionali (biennali, triennali, festival, etc.) o a eventi collaterali a esse legati; eventi di presentazione o incontri, da svolgersi anche da remoto mediante l'utilizzo di strumenti di video-conferenza; laboratori, attività didattiche, public program. Si ricorda che, pena esclusione, i progetti devono prevedere almeno una forma di promozione internazionale espositiva presso qualificate e accreditate istituzioni straniere non profit site oltre i confini nazionali e attive nell'ambito dell'arte contemporanea.

**66. Tra le spese ammissibili è possibile includere i costi di viaggio e alloggio per eventuali accompagnatori di persone con disabilità, se queste sono direttamente coinvolte nel progetto?**

Sì, i costi per accompagnatori di persone con disabilità direttamente coinvolte nel progetto sono ammissibili.